

UNIONE CINQUECITTA'

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 94 / 90 Amministrativo-Ambiente 2013

OGGETTO: Attuazione deliberazione di Giunta dell'Unione Cinquecittà n. 14 del 2013. Modifica contratto di lavoro Dr. Sergio Staci.

L'anno duemilatredecim, il giorno tre del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell'Unione Cinquecittà n. 11 del 2/05/2011 con cui si esprimeva l'esigenza di conferire un incarico extra dotazione organica per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, ed organizzazione dei servizi, rese necessarie per gestire il processo del conferimento del servizio di raccolta differenziata da parte di quattro dei cinque Comuni membri dell'Unione;

POSTO che è stato dato seguito a questa deliberazione con l'adozione di una convenzione per la collaborazione professionale, a firma dell'allora Presidente dell'Unione, con la quale si iscriveva, altresì, l'incaricato alla gestione separata dell'INPS, in quanto incardinato nell'ambito della struttura come un collaboratore a progetto;

CONSIDERATO che l'art. 110 del d.lgs.267/2000 prescrive che con il conferimento di tale incarico si procede all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e che si applicano le previsioni del CCNL enti locali di riferimento, anche con riguardo al trattamento economico;

DATO ATTO, pertanto, dell'esigenza di adeguare il contratto di lavoro suddetto al dettato normativo vigente e all'art. 21 dello Statuto e agli articoli 70 e seguenti del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 14 del 08/05/2013 con cui si è provveduto a prendere atto dell'irregolarità formale del contratto e a dare mandato al responsabile competente di adottare i necessari adeguamenti del contratto stesso alle previsioni di cui al d.lgs 267/2000, confermando i contenuti della precedente deliberazione;

CONSIDERATO che nel dar seguito alla deliberazione su richiamata, volta a sostituire una convenzione per la collaborazione professionale con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è stato rilevato d'ufficio che il precedente contratto, per evidente mero errore materiale, prevedeva un trattamento economico inferiore rispetto a quello stabilito nell'originaria deliberazione di conferimento dell'incarico;

STANTE, pertanto, l'urgenza e l'esigenza di provvedere all'adeguamento del rapporto di lavoro in essere con il Dott. Sergio Staci alle previsioni normative, al fine di evitare il configurarsi di ipotesi di responsabilità per danno per l'ente, il contratto in questione;

RICHIAMATA, infine, la nota a firma del Dott. Staci, registrata al protocollo generale di questo ente con il n. 468 del. 28/06/2013, allegata alla presente, con la quale dichiara di rinunciare ad ogni tentativo di rivalsa sull'ente e chiede di prevedere che gli effetti economici del nuovo contratto abbiano decorrenza dal momento dell'approvazione del nuovo bilancio;


VISTI:

- Il d.lgs. 267/2000;
- Lo Statuto dell'Unione;
- Il Regolamento degli Uffici e dei servizi

DETERMINA


1. di annullare in autotutela il contratto di lavoro del Dr. Sergio Staci, adottato nella forma di una convenzione per la collaborazione professionale;
2. di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in sostituzione del precedente, e che sarà stipulato dal legale rappresentante dell'ente, il Presidente, e dal soggetto interessato;
3. di dare atto che gli effetti economici del nuovo contratto, come da richiesta dell'interessato, decorreranno dal momento dell'approvazione del bilancio, mentre gli effetti giuridici avranno immediata decorrenza a far data dal primo luglio;
4. di trasmettere la presente al Responsabile Finanziario per i necessari e conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore



Si trasmette al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore



Io sottoscritto **Sergio Staci**, nato a **Roccasecca (Fr) l'8 Agosto 1966**, Responsabile dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione Cinquecittà, incaricato dalla Giunta di questo ente, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del d.lgs. 267/2000, con deliberazione n. 11 del 2/05/2011, premesse le seguenti considerazioni:

- con la su citata deliberazione mi veniva riconosciuto un incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del d.lgd. 267/200 e si stabiliva, come corrispettivo per l'incarico conferito, un trattamento onnicomprensivo lordo di 29.000 euro;
- si dava seguito a tale deliberazione con un contratto a progetto, laddove, invece, la norma di riferimento richiede un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- con la deliberazione di Giunta n. 14 del 2013 si è provveduto a prendere atto dell'irregolarità formale del contratto e a dare mandato al responsabile competente di adottare i necessari adeguamenti del contratto alle previsioni di cui al d.lgs. 267/2000 fermo restando i contenuti della precedente deliberazione;
- nel dar seguito a tale deliberazione, volta a sostituire un contratto a progetto con un contratto subordinato a tempo determinato, come da normativa, è stato rilevato d'ufficio che il precedente contratto, per evidente mero errore materiale, prevedeva un trattamento economico inferiore rispetto a quello previsto in delibera, pari a 22.000 euro e non a 29.000 euro lordi;
- considerata la necessità di salvaguardare gli equilibri finanziari dell'ente, di cui il sottoscritto è responsabile dell'organizzazione e dell'attività, che in caso di pretese, potrebbero essere messi in discussione;
- vista la leale collaborazione che governa i rapporti all'interno dell'ente;

CHIEDE

di provvedere all'adeguamento del proprio contratto di lavoro in conformità con quanto previsto nelle deliberazioni n. 11 del 2011 e n. 14 del 2013;

di prevedere che gli effetti economici del nuovo contratto di lavoro abbiano decorrenza dal momento dell'approvazione del nuovo bilancio in modo da avere le adeguate coperture necessarie, mentre gli effetti giuridici, inerenti il rapporto previdenziale, abbiano decorrenza immediata al momento della stipula dello stesso;


che fino all'approvazione del nuovo bilancio la retribuzione da percepire sarà quella stabilita dal precedente contratto da annullare;

COMUNICA

di rinunciare ad ogni tentativo di rivalsa sull'ente, essendosi trattato di mero errore materiale che poteva essere riconosciuto anche dallo stesso scrivente.

UNIONE CINQUECITTA
Prot. N° 468
del 28/06/13

Dott. Sergio STACI



12 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

12.1 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel dlgs n. 165/2001 e successive modificazioni, nel codice civile (capo I, titolo II, libro V) nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei comparto Regioni-Autonomie Locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li, 03/07/2013

Firma del Presidente dell'Unione Cinquecittà

Firma del dipendente



[Handwritten signature of the President of the Union of Five Towns]

[Handwritten signature of the employee]

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

tra

il **dott. Antonio DI NOTA**, nato a **Cassino (fr)**, il **06 ottobre 1969**, residente a Colle san Magno (fr) via Varciosa, per la sua qualità di Presidente dell'Unione di Comuni Cinquecittà, con sede in Piedimonte San Germano P.zza Sturzo snc, ove domicilia per ragioni d'ufficio, abilitato a stipulare i contratti in nome e per conto dell'Unione di Comuni Cinquecittà, che rappresenta ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito Comune)

e il **dott. Sergio STACI**, nato a **Roccasecca (fr)** il **08 agosto 1966** ivi residente in Via Concordia,10, dipendente dell'Unione di Comuni Cinquecittà, Qualifica: Dirigente (di seguito dipendente).

PREMESSO

- Che con la deliberazione del Consiglio dell'Unione Cinquecittà n. 7 del 27 aprile 2011 si stabiliva l'esigenza di una figura professionale che svolgesse la funzione di coordinamento delle attività degli uffici;
- Che con la deliberazione della Giunta dell'Unione Cinquecittà n. 11 del 2 maggio 2011 si esprimeva a volontà di conferire un incarico extra dotazione organica per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, ed organizzazione dei servizi, rese necessarie per gestire il processo del conferimento del servizio di raccolta differenziata da parte di quattro dei cinque Comuni membri dell'Unione;
- che l'incarico su indicato veniva conferito al Dott. Sergio Staci, con la deliberazione di Giunta n 11 del 2/5/2011, a cui faceva seguito l'adozione di una convenzione per la collaborazione professionale, a firma dell'allora Presidente dell'Unione, con la quale si iscriveva, altresì, il Dott. Staci alla gestione separata dell'INPS, in quanto incardinato nell'ambito della struttura come un collaboratore a progetto;
- che con la successiva deliberazione della Giunta dell'Unione n. 14 del 9 maggio 2013, si dava mandato al responsabile competente di adeguare il contratto di lavoro del Dott. Sergio Staci alle previsioni normative di riferimento;

Che il **dott. Sergio STACI**, nato a **Roccasecca (fr)** il **08 agosto 1966** ivi residente in Via Concordia,10 (di seguito dipendente), presta servizio presso l'Unione di Comuni Cinquecittà, dal 04 maggio 2011, come da precedente contratto che si allega al presente

Si conviene e stipula quanto segue.

1- INQUADRAMENTO

1.1 L'Unione, col presente atto, inquadra il dipendente nella qualifica di dirigente del ccnl dell'area dirigenziale del comparto Regioni ed enti locali a cui si rinvia per tutti gli aspetti non previsti nel presente contratto di lavoro.

2 - MANSIONI

2.1 Il dirigente è tenuto a svolgere le funzioni attribuitegli dalle norme di riferimento, nonché dalle disposizioni statutarie dell'ente e dalle previsioni del Regolamento degli Uffici e dei servizi.

3 - DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il presente rapporto di lavoro è di carattere subordinato a tempo determinato e si risolverà di diritto alla scadenza, stabilita nel giorno **03 maggio 2016**.

4 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

4.1 Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo a tempo parziale di ore 18.

4.2 Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

4.3 In caso di annullamento della procedura di reclutamento il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

4.4 Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

5 - TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE

5.1 La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale del comparto degli Enti Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento rapportata all'orario di lavoro part-time come sotto indicato:

- **STIPENDIO ANNUO**euro **21.655,45;**
- **INDENNITÀ DI POSIZIONE E DI RISULTATO**.....euro **7.344,55;**

oltre all'assegno per il nucleo familiare se spettante. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6 - LUOGO DI ASSUNZIONE E SEDE DI LAVORO

6.1 L'attività lavorativa viene espletata presso la sede dell'Unione Cinquecittà.

6.2 In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o settore o ufficio, da parte del dirigente/responsabile di servizio.

7 - ORARIO DI LAVORO

7.1 L'orario di lavoro è di 18 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito, sulla base della normativa vigente, dal dirigente/responsabile di servizio.

7.2 L'orario di lavoro del dipendente è a tempo parziale, per una percentuale pari al 50% dell'orario a tempo pieno. L'articolazione dell'orario a tempo parziale è la seguente: attività lavorativa a tempo ridotto per n.18 ore espletata tutti i giorni lavorativi (*part-time orizzontale*)

8 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

8.1 Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2013, nonché copia delle previsioni disciplinari dell'Unione contenute nel Regolamento degli Uffici e dei servizi.

9 - INCOMPATIBILITÀ

9.1 Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n.165/2001 così come modificato dalla l. 190/2013n e dal d.lgs. 33/2013.

9.2 Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del dlgs n. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione, non potranno essere senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dall'Unione.

9.3 Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

10 - DISCIPLINA

10.1 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

11.1 L'Unione garantisce al dipendente, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.

UNIONE DEI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Grosseto